

fabbricate secondo un regime di controllo che presenti le stesse garanzie di serietà del controllo doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'aiuto applicabile è fissato nell'allegato II bis.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla presentazione di un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro speditore, che garantisce che le merci sono state fabbricate in uno stabilimento all'uopo riconosciuto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio dell'attestato, nonché un modello dello stesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione